



AL COMANDO DELLA POLSTRADA  
**ASCOLI PICENO**

AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
**ASCOLI PICENO**

ALLA REGIONE MARCHE  
Servizio Trasporti  
**ANCONA**

Alla TRAS.FER a.r.l.  
**FERMO**

ALLA START spa  
**ASCOLI PICENO**

AL CENTRO OPERATIVO 118  
**ASCOLI PICENO** (0736-358890)

e p.c.

AL SERVIZIO  
POLIZIA PROVINCIALE  
Ai Geom.Cameli-Cugnigni-Diletti  
Agli Assistenti Stradali  
**LORO SEDI**


**Oggetto : Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.**

Si trasmette l'ordinanza n.67 Rs del 26 -10 -2017 relativa all'oggetto.

Si invitano i Comuni in indirizzo ad uniformarsi alla presente Ordinanza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica  
Ing. Ivano Pignoloni





## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE VIABILITÀ INFRASTRUTTURE URBANISTICA

**Registro Generale n. 135 del 26-10-2017**

**Registro Settore n. 67 del 26-10-2017**

#### ORDINANZA DIRIGENZIALE

**Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.**

#### IL DIRIGENTE

**Premesso** che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

**Considerato** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

**Considerato** che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombroneve;

**Visto** l'art. 6 comma 4, lett.e) (ovvero art. 7, comma 1, lett.a)), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nuovo Codice della strada, come modificato dall'art.1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

**Vista** la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16-01-2013.

#### ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal **15 novembre 2017 al 31 marzo 2018** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011-“Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2”. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002-“Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22-10-1971 del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’allegato, apposta dal personale del Settore Viabilità della Provincia di Fermo.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.


## AVVERTE

La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Regione Marche, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Il Responsabile del procedimento



Il Dirigente del Settore  
Ing. Ivano Pignoloni




**Figura II 87 Art. 122**

**CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE**


Obbliga a circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve.




3/a



3/b



3/c



3/d

**Modello II 3 Art. 83**

**VALIDITÀ**

Indica il tempo di validità, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione.

Il modello II 3/a significa "permanente".

Il modello II 3/b indica le ore di validità in ogni giorno.

Il modello II 3/c indica la validità limitatamente ai giorni festivi.

Il modello II 3/d indica la validità nei giorni lavorativi.

Nel caso di abbinamento con segnali di pericolo le dimensioni del pannello sono quelle di tab. II 10.

